

L. 20-10-1982 n. 773

Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1982, n. 295.

Epigrafe

1. Prestazioni.

2. Pensione di vecchiaia.

3. Pensione di anzianità.

4. Pensione di inabilità.

5. Pensione di invalidità.

6. Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità.

7. Pensioni di reversibilità ed indirette.

8. Pagamento delle pensioni.

9. Provvidenze straordinarie.

10. Contributo soggettivo.

11. Contributo integrativo.

12. Fondo di garanzia.

13. Variabilità dei contributi.

14. Soppressione di contributi.

15. Rivalutazione dei redditi.

16. Rivalutazione delle pensioni e dei contributi.

17. Comunicazioni obbligatorie alla Cassa.

18. Pagamento dei contributi.

19. Prescrizione dei contributi.

20. Controllo delle comunicazioni.

21. Restituzione dei contributi.

22. Iscrizione alla Cassa.

23. Riscatto dei periodi pregressi.

- [24. Sanzioni relative al periodo pregresso.](#)
 - [25. Base del reddito per il passato.](#)
 - [26. Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie.](#)
 - [27. Decorrenza del nuovo regime contributivo e delle iscrizioni.](#)
 - [28. Decorrenza delle rivalutazioni.](#)
 - [29. Comitato dei delegati - Elettorato - Ripartizione territoriale.](#)
 - [30. Investimenti.](#)
 - [31. Iscritti in più albi professionali.](#)
 - [32. Disposizioni finali.](#)
 - [33. Entrata in vigore della legge.](#)
-

L. 20 ottobre 1982, n. 773 [\(1\)](#).

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1982, n. 295.

1. Prestazioni.

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri di cui alla [legge 24 ottobre 1955, n. 990](#), e successive modificazioni, corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;

b) di anzianità;

c) di inabilità e invalidità;

d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

Essa, inoltre, corrisponde le seguenti prestazioni:

1) indennità *una tantum*;

2) provvidenze straordinarie.

Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere *b*) e *c*), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere *a*) e *d*).

Le pensioni corrisposte dalla Cassa non sono incompatibili con altri trattamenti pensionistici, fermo restando il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 22.

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

2. Pensione di vecchiaia.

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all'albo [\(2\)](#).

La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione [\(3\)](#).

Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*). I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

La misura della pensione non può essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione [\(4\)](#).

La misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del 100 per cento [\(5\)](#).

Fermo restando l'adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se la media dei redditi è superiore a lire 42,3 milioni la percentuale del 2 per cento di cui al secondo comma è così ridotta per l'anno 1989:

a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito da lire 42,3 milioni a lire 63,4 milioni;

b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 63,4 milioni a lire 74,1 milioni;

c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito da lire 74,1 milioni a lire 84,5 milioni [\(6\)](#).

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni biennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonché all'atto della cancellazione dall'albo. Ciascun supplemento è calcolato in conformità alle disposizioni di cui al secondo, terzo e sesto comma, sulla base delle dichiarazioni dei redditi professionali rese negli anni successivi a quello di maturazione del diritto alla pensione o di maturazione del diritto al precedente supplemento [\(7\)](#).

... [\(8\)](#).

Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito professionale nullo o minimo possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui al quinto comma, che la pensione iniziale di vecchiaia sia determinata in base al 7,50 per cento della sommatoria di tutti i contributi soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarietà di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *b*), e sesto comma, rivalutati, dall'anno di pagamento, all'anno antecedente alla maturazione del diritto a pensione, in conformità al terzo comma. Ai fini del calcolo della pensione di cui al presente comma si considerano contributi soggettivi anche gli importi versati alla Cassa per il riscatto previsto dall'articolo 23 e successive modificazioni. Tali criteri si applicano altresì, a richiesta degli interessati, per il calcolo delle pensioni di inabilità ed indiretta maturate ai sensi della presente legge [\(9\)](#).

[\(2\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 1, L. 4 agosto 1990, n. 236*.

[\(3\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 1, L. 4 agosto 1990, n. 236*.

[\(4\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 5-6 maggio 1997, n. 119](#) (Gazz. Uff. 14 maggio 1997, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

[\(5\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 20 marzo-3 giugno 1992, n. 243](#) (Gazz. Uff. 4 giugno 1992, n. 24 - Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della presente legge.

[\(6\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 1, L. 4 agosto 1990, n. 236*.

[\(7\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 1, L. 4 agosto 1990, n. 236*.

[\(8\)](#) Comma abrogato dall'*art. 1, L. 4 agosto 1990, n. 236*.

[\(9\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 4 agosto 1990, n. 236*.

3. Pensione di anzianità.

La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo dei geometri ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente [\(10\)](#).

La pensione è determinata con applicazione dell'articolo 2, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma [\(11\)](#).

Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

[\(10\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 3-7 aprile 2006, n. 137](#) (Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[\(11\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 1, L. 4 agosto 1990, n. 236*.

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

4. Pensione di inabilità.

La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo o, in caso di reinscrizione successiva, le interruzioni nell'iscrizione alla Cassa non superino il periodo complessivo di cinque anni.

Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Nel caso di infortunio, quando l'anzianità di iscrizione sia inferiore a dieci anni, la pensione viene liquidata in base alla media dei redditi obbligatoriamente dichiarati alla Cassa fino all'anno di pensionamento. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tale fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità [\(12\)](#).

Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali. In caso di nuova iscrizione agli albi viene revocata la concessione della pensione.

Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presenti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

Per gli anni successivi a quello di decorrenza del trattamento previdenziale di inabilità fino alla cancellazione dagli albi di cui al quarto comma, fermo restando il versamento alla Cassa dell'intero contributo integrativo di cui all'articolo 11, primo comma, non è dovuto alcun contributo soggettivo e integrativo ai sensi dell'articolo 10, primo e secondo comma, e dell'articolo 11, terzo comma. In caso di versamento, tali contributi, su istanza del pensionato, sono restituiti dalla Cassa a cancellazione dall'albo avvenuta, maggiorati degli interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio successivo al pagamento dei contributi stessi [\(13\)](#).

Le cancellazioni previste dal quarto comma devono essere richieste al competente collegio e ordine professionale, a pena di decadenza dal diritto alla pensione, dopo la presentazione della domanda di inabilità ma non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte della Cassa, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa con l'espressa indicazione della norma che prescrive la cancellazione dagli albi professionali [\(14\)](#).

[\(12\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 3-15 maggio 1990, n. 243](#) (Gazz. Uff. 23 maggio 1990, n. 21 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma e dell'art. 5, terzo comma, nella parte in cui, per calcolo delle pensioni di inabilità e d'invalidità, rinviano all'art. 2, quinto comma.

[\(13\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1, [L. 4 agosto 1990, n. 236](#).

[\(14\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1, [L. 4 agosto 1990, n. 236](#).

La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *b*).

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione.

La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma. Si applica altresì il disposto del terzo comma dell'articolo 4 [\(15\)](#).

La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata due volte. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presenti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidità.

[\(15\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1, [L. 4 agosto 1990, n. 236](#).

6. Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità.

Le modalità per l'accertamento della inabilità e della invalidità sono stabilite, con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e di invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5 per cento della pensione annua dovuta; sono invece corrispondentemente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma la pensione, nell'entità stabilita dal secondo comma dell'articolo 2, verrà liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

7. Pensioni di reversibilità ed indirette.

1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal comma 2 del presente articolo;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

2. La misura della pensione è pari al 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del 20 per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

3. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, quarto comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1 e 2 del presente articolo. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma 4 del presente articolo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

4. La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempreché quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e l'iscrizione o reinscrizione sia in atto in conformità al dettato dell'articolo 4, primo comma, lettera *b*). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, senza tenere conto delle annualità riscattate ai sensi dell'articolo 23 e spetta nelle percentuali di cui al comma 2 del presente articolo.

5. In caso di decesso del titolare della pensione di invalidità che ha continuato l'esercizio della professione, i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilità calcolata sul trattamento in atto maggiorato come previsto dall'ottavo comma dell'articolo 2, o, se a loro più favorevole, alla riliquidazione della pensione indiretta.

6. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età [\(16\)](#).

[\(16\)](#) Così sostituito dall'*art. 1, L. 4 agosto 1990, n. 236*.

8. Pagamento delle pensioni.

Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

9. Provvidenze straordinarie.

Le provvidenze straordinarie previste dall'[articolo 21 della legge 4 febbraio 1967, n. 37](#), possono essere erogate a favore degli iscritti, dei superstiti e dei pensionati, che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali.

Al finanziamento si provvede, ogni anno, col 2 per cento delle entrate derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 11, accertate nell'esercizio precedente.

Le somme non erogate nell'esercizio sono destinate ad incrementare il fondo di previdenza.

Il terzo comma dell'[articolo 25 della legge 4 febbraio 1967, n. 37](#), è abrogato. Le somme già accantonate in conformità della predetta norma sono trasferite al fondo di previdenza e la Cassa non è più obbligata alla tenuta delle gestioni separate previste dal secondo comma dell'articolo 29 della predetta legge.

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

10. Contributo soggettivo.

Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:

a) reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento [\(17\)](#);

b) reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.

È in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000 [\(18\)](#).

Il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dai pensionati che godano di pensione a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione. In questo caso non si applica il secondo comma del presente articolo.

Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 25 anni di età, il contributo di cui ai primi due commi del presente articolo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

Il contributo soggettivo è deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF alle condizioni previste dall'[articolo 10, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597](#), e successive modificazioni.

Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla Cassa e non siano tenuti alla iscrizione sono obbligati a versare alla Cassa un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annue. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma ed agli artt. 17 e 18 [\(19\)](#).

[\(17\)](#) Il [D.M. 11 marzo 1988, n. 125](#) (Gazz. Uff. 19 aprile 1988, n. 91) ha disposto che, con effetto dal 1° gennaio 1988, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri è diminuita dal 10 al 7 per cento e la percentuale del contributo di solidarietà è diminuita dal 3 al 2,10 per cento. Successivamente, il [D.M. 3 luglio 1991](#) (Gazz. Uff. 31 luglio 1991, n. 178) ha disposto:

«Con effetto dal 1° gennaio 1991, le percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, primo comma, lettere *a*) e *b*), della [L. 20 ottobre 1982, n. 773](#), dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, sono diminuite rispettivamente dal 7 al 5 per cento e dal 3 al 2 per cento».

Il successivo [D.M. 20 maggio 1995](#) (Gazz. Uff. 22 giugno 1995, n. 144) ha così ulteriormente disposto:

«Con effetto dal 1° gennaio 1995, la percentuale del contributo soggettivo, previsto dall'art. [10, primo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773](#), è elevata dall'attuale cinque per cento al sette per cento per i redditi fino a L. 117.300.000 e dall'attuale due per cento al tre per cento per i redditi superiori; la percentuale del contributo soggettivo di solidarietà previsto dall'art. [10, sesto comma, della citata legge n. 773/1982](#) è elevata dall'attuale due per cento al due punto dieci per cento; il contributo soggettivo minimo, previsto dall'art. [10, secondo comma, della citata legge n. 773/1982](#), è elevato da L. 1.770.000 a L. 1.950.000; il contributo soggettivo di solidarietà previsto dall'art. [10, sesto comma, della citata legge n. 773/1982](#), è elevato da L. 320.000 a L. 340.000».

[\(18\)](#) Il [D.M. 11 marzo 1988, n. 125](#) (Gazz. Uff. 19 aprile 1988, n. 91) ha disposto che, con effetto dal 1° gennaio 1988, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri è diminuita dal 10 al 7 per cento e la percentuale del contributo di solidarietà è diminuita dal 3 al 2,10 per cento. Successivamente, il [D.M. 3 luglio 1991](#) (Gazz. Uff. 31 luglio 1991, n. 178) ha disposto:

«Con effetto dal 1° gennaio 1991, le percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, primo comma, lettere *a*) e *b*), della [L. 20 ottobre 1982, n. 773](#), dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, sono diminuite rispettivamente dal 7 al 5 per cento e dal 3 al 2 per cento».

Il successivo [D.M. 20 maggio 1995](#) (Gazz. Uff. 22 giugno 1995, n. 144) ha così ulteriormente disposto:

«Con effetto dal 1° gennaio 1995, la percentuale del contributo soggettivo, previsto dall'[art. 10, primo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773](#), è elevata dall'attuale cinque per cento al sette per cento per i redditi fino a L. 117.300.000 e dall'attuale due per cento al tre per cento per i redditi superiori; la percentuale del contributo soggettivo di solidarietà previsto dall'[art. 10, sesto comma, della citata legge n. 773/1982](#) è elevata dall'attuale due per cento al due punto dieci per cento; il contributo soggettivo minimo, previsto dall'[art. 10, secondo comma, della citata legge n. 773/1982](#), è elevato da L. 1.770.000 a L. 1.950.000; il contributo soggettivo di solidarietà previsto dall'[art. 10, sesto comma, della citata legge n. 773/1982](#), è elevato da L. 320.000 a L. 340.000».

[\(19\)](#) Vedi nota al primo comma, lett. a).

11. Contributo integrativo.

A partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli iscritti all'albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei geometri. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso [\(20\)](#).

Salvo quanto disposto dall'articolo 13, quarto comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

La maggiorazione percentuale ed il volume di affari di cui al primo comma si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale. Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF né all'IVA, e non concorre alla formazione del reddito professionale [\(21\)](#).

[\(20\)](#) In conseguenza dell'elevazione del contributo minimo di cui all'art. 11, il contributo integrativo minimo è stato fissato in lire 585.000 con [D.M. 20 maggio 1995](#) (Gazz. Uff. 22 giugno 1995, n. 144).

[\(21\)](#) Per l'assoggettamento ad I.V.A. del contributo integrativo di cui al presente articolo, vedi l'[art. 16, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41](#).

12. Fondo di garanzia.

Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato a breve o medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terrà conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, al netto degli oneri in caso di vendita. La stima del valore predetto deve essere sottoposta al parere di congruità espresso dall'apposita commissione istituita ai sensi dell'articolo 61, penultimo comma, del regolamento approvato con [D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696](#).

13. Variabilità dei contributi.

Le percentuali e il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo, secondo e sesto comma, devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate [\(22\)](#).

Le suddette percentuali ed il contributo minimo possono essere variati altresì in relazione alle risultanze del bilancio tecnico di cui all'[articolo 29 della L. 4 febbraio 1967, n. 37](#), che dovrà essere redatto nei termini previsti dal terzo comma dell'art. 26 della predetta legge, come modificato dall'[art. 1 della L. 8 agosto 1977, n. 583](#), tenendo conto anche del fondo di garanzia di cui al precedente art. 12.

La percentuale ed il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo, secondo e sesto comma, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La percentuale non può eccedere il 15 per cento [\(23\)](#).

La percentuale di cui all'articolo 11 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.

Delle variazioni del contributo soggettivo minimo previste dal presente articolo non si tiene conto ai fini del calcolo della pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma [\(24\)](#).

[\(22\)](#) Comma così modificato dall'*art. 1, L. 4 agosto 1990, n. 236*.

[\(23\)](#) Comma così modificato dall'*art. 1, L. 4 agosto 1990, n. 236*.

[\(24\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 4 agosto 1990, n. 236*.

14. Soppressione di contributi.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma del precedente art. 11, cessa l'obbligo di versamento del contributo per marche previsto dall'art. 17, lettera *b*), della *L. 24 ottobre 1955, n. 990*.

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

15. Rivalutazione dei redditi.

Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2, quinto comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 16.

A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativa ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra gli indici ISTAT relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione [\(25\)](#).

La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'articolo 13, quarto e quinto comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.

(25) A decorrere dal 1° gennaio 1991, la percentuale di cui al terzo comma dell'art. 15 della presente legge è stata aumentata dal [D.M. 18 settembre 1990](#) (Gazz. Uff. 31 ottobre 1990, n. 255) dal 75 al 100 per cento.

16. Rivalutazione delle pensioni e dei contributi.

Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. La perequazione nei confronti dei pensionati e superstiti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. [19 della L. 21 dicembre 1978, n. 843](#), è operata solo nella misura del 30 per cento dell'indice ISTAT [\(26\)](#).

La variazione percentuale delle pensioni erogate è disposta con delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello preso a riferimento per la determinazione della variazione percentuale. Le delibere si intendono approvate e diventano esecutive qualora il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non le restituisca con motivata richiesta di chiarimenti entro il termine di sessanta giorni dalla data della loro adozione. In tal caso detto termine è sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti necessari [\(27\)](#).

Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura di cui al primo comma i limiti di reddito di cui all'articolo 2, sesto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi e alle 100.000 lire più vicine per gli ultimi due [\(28\)](#).

[\(26\)](#) Con [D.M. 21 dicembre 1982](#) (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36) è stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un aumento degli importi delle pensioni pari al 18,7% del loro ammontare, nonché l'adeguamento, con la stessa decorrenza e nella stessa misura, dei limiti di reddito di cui all'art. 2, sesto comma, all'art. 4, secondo comma, all'art. 10, secondo comma, e del contributo minimo di cui all'art. 10, secondo e sesto comma. Successivamente, il [D.M. 16 dicembre 1983](#) (Gazz. Uff. 21 gennaio 1984, n. 21) ha disposto un ulteriore aumento degli importi delle suddette pensioni, a decorrere dal 1° gennaio 1984, in misura pari al 16,3% del loro ammontare, nonché l'adeguamento, con la stessa decorrenza e nella stessa misura dei sopracitati limiti di reddito e contributo minimo. Gli importi delle pensioni sono stati ulteriormente aumentati in misura pari al 6,1% a decorrere dal 1° gennaio 1988 con [D.M. 5 novembre 1987](#) (Gazz. Uff. 11 dicembre 1987, n. 289), in misura pari al 4,6% a decorrere dal 1° gennaio 1989 dal [D.M. 27 dicembre 1988](#) (Gazz. Uff. 26 gennaio 1989, n. 21), in misura pari al 5% a decorrere dal 1° gennaio 1990 dal [D.M. 21 novembre 1989](#) (Gazz. Uff. 18 dicembre 1989, n. 294) e in misura pari al 6,6% a decorrere dal 1°

gennaio 1991 dal [D.M. 21 dicembre 1990](#) (Gazz. Uff. 31 gennaio 1991, n. 26). La Corte costituzionale, con [sentenza 23 giugno - 9 luglio 1993, n. 307](#) (Gazz. Uff. 14 luglio 1993, n. 29 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16, nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

[\(27\)](#) Comma così sostituito dall'art. 1, [L. 4 agosto 1990, n. 236](#).

[\(28\)](#) Con [D.M. 21 dicembre 1982](#) (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36) è stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un aumento degli importi delle pensioni pari al 18,7% del loro ammontare, nonché l'adeguamento, con la stessa decorrenza e nella stessa misura, dei limiti di reddito di cui all'art. 2, sesto comma, all'art. 4, secondo comma, all'art. 10, secondo comma, e del contributo minimo di cui all'art. 10, secondo e sesto comma. Successivamente, il [D.M. 16 dicembre 1983](#) (Gazz. Uff. 21 gennaio 1984, n. 21) ha disposto un ulteriore aumento degli importi delle suddette pensioni, a decorrere dal 1° gennaio 1984, in misura pari al 16,3% del loro ammontare, nonché l'adeguamento, con la stessa decorrenza e nella stessa misura dei sopracitati limiti di reddito e contributo minimo. Gli importi delle pensioni sono stati ulteriormente aumentati in misura pari al 6,1% a decorrere dal 1° gennaio 1988 con [D.M. 5 novembre 1987](#) (Gazz. Uff. 11 dicembre 1987, n. 289), in misura pari al 4,6% a decorrere dal 1° gennaio 1989 dal [D.M. 27 dicembre 1988](#) (Gazz. Uff. 26 gennaio 1989, n. 21), in misura pari al 5% a decorrere dal 1° gennaio 1990 dal [D.M. 21 novembre 1989](#) (Gazz. Uff. 18 dicembre 1989, n. 294) e in misura pari al 6,6% a decorrere dal 1° gennaio 1991 dal [D.M. 21 dicembre 1990](#) (Gazz. Uff. 31 gennaio 1991, n. 26). La Corte costituzionale, con [sentenza 23 giugno - 9 luglio 1993, n. 307](#) (Gazz. Uff. 14 luglio 1993, n. 29 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16, nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

17. Comunicazioni obbligatorie alla Cassa.

Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla Cassa entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.

Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, secondo comma.

In caso di morte, la denuncia di cui al primo comma, ove non sia stata già presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti di cui all'articolo 7 entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. La sanzione per omessa denuncia non potrà comunque essere inferiore al 40 per cento dell'importo di cui al secondo comma dell'articolo 10. Tali sanzioni sono ridotte ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermi il disposto di cui all'articolo 18, secondo comma.

L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono grave infrazione disciplinare, che comporta in caso di recidiva la cancellazione dall'albo.

Il consiglio del collegio professionale competente, su richiesta della Cassa, è tenuto ad adottare provvedimento di cancellazione dall'albo con i termini e la procedura previsti dall'[articolo 12 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274](#).

L'interessato può interrompere la procedura, in ogni momento prima dell'adozione della deliberazione collegiale di cancellazione, presentando la denuncia anche se oltre i termini.

Si intende ritardata la denuncia presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dalla data fissata, per la presentazione, dal primo comma.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, la denuncia si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

Si intende infedele la denuncia resa alla Cassa in difformità al reddito dichiarato ai competenti uffici ai fini IRPEF o volume di affari IVA.

Il consiglio di amministrazione della Cassa predispose il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 18.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consigli dei collegi devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni concernenti gli iscritti all'albo ed i pensionati a carico della predetta della Cassa [\(29\)](#).

Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

[\(29\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 1, L. 4 agosto 1990, n. 236*.

18. Pagamento dei contributi.

I contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, e all'articolo 11, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.

Le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo di cui all'articolo 11, terzo comma, e l'intera contribuzione dovuta dai non iscritti alla Cassa sono versate entro trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IVA. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, sono versate entro trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IRPEF.

I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.

Il ritardo nei pagamenti di cui al comma precedente comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 17, quarto comma.

La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli ad essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Ai fini della riscossione la Cassa può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

19. Prescrizione dei contributi.

La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

Per i contributi gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.

20. Controllo delle comunicazioni.

La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria e comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 17, quarto comma, ed è sospesa la corresponsione fino alla comunicazione della risposta.

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

21. Restituzione dei contributi.

[Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), e secondo comma.

Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche ai superstiti dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta.

In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo le norme di cui all'articolo 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

La restituzione dei contributi versati in base alle previgenti normative si effettua alle condizioni e con le modalità previste dall'[articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37](#).

Il geometra può chiedere che l'importo dovutogli venga trasferito ad altro istituto o cassa di previdenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi] [\(30\)](#).

[\(30\)](#) Abrogato dall'*art. 6, L. 4 agosto 1990, n. 236*.

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

22. Iscrizione alla Cassa.

1. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.
3. L'iscrizione, la cancellazione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d'ufficio. La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità di cui all'*articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114*.
4. È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'*articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274*. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 10 della presente legge devono essere restituiti dalla Cassa senza interessi. La dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione alla Cassa compete alla giunta esecutiva prevista dall'*articolo 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37*, che può esperire, in materia, anche i controlli di cui all'articolo 20 della presente legge.
5. Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, o presidenti delle province, o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma.
6. L'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale può periodicamente adeguarli.

7. La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri di accertamento fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.

8. I contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci sono rimborsabili a richiesta degli interessati [\(31\)](#).

[\(31\)](#) Così sostituito dall'*art. 1, L. 4 agosto 1990, n. 236*.

23. Riscatto dei periodi pregressi.

1. Gli iscritti all'albo che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'età di trentacinque anni possono presentare domanda scritta nel termine perentorio di due anni dalla data sopraindicata per riscattare un numero di annualità non superiore a dieci, purché, per il periodo di cui viene chiesto il riscatto, i richiedenti siano iscritti all'albo e non alla Cassa o comunque non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attività da loro svolta successivamente al compimento del 35° anno di età [\(32\)](#).

Tale riscatto è valido solo al fine di completare l'anzianità minima per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e non è rilevante per il conteggio di cui all'art. 2, secondo comma.

Il riscatto si compie mediante versamento diretto alla Cassa, per ogni anno riscattato, di un importo pari al settanta per cento del contributo minimo dell'anno in cui avviene il pagamento stesso.

Il versamento deve avvenire a pena di decadenza del diritto al riscatto, entro e non oltre due anni dalla data della richiesta e comunque prima della liquidazione della pensione di vecchiaia.

[\(32\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 23-31 marzo 1988, n. 368](#) (Gazz. Uff. 6 aprile 1988, n. 14 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23, primo comma, limitatamente alle parole «o, comunque, non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attività da loro svolta successivamente al compimento del 35° anno di età».

24. Sanzioni relative al periodo pregresso.

Il terzo comma dell'*articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583*, è abrogato.

Per coloro che non hanno ottemperato a quanto disposto dall'*articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583*, per il periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge, il termine per la

presentazione delle denunce dei redditi professionali, con la sola applicazione della sanzione per presentazione tardiva, è riaperto fino al 180° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge; trascorso infruttuosamente detto termine, la denuncia è considerata omessa, con applicazione dell'articolo 17, quarto comma e successivi.

Le pensioni già liquidate con l'applicazione delle sanzioni previste dal terzo comma dell'*articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583*, a domanda degli interessati sono riliquidate in base alla previgente normativa, con comminazione delle nuove sanzioni e ripristino della naturale data di acquisizione del diritto.

25. Base del reddito per il passato.

1. Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni dal 1974 al 1977, si assume quale reddito, ai fini dell'articolo 2, secondo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quinto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto con il reddito professionale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.

3. Agli effetti di cui al comma 1 l'iscritto può presentare domanda nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, affinché per gli anni dal 1974 al 1977 venga considerato il reddito già regolarmente dichiarato alla Cassa per gli anni dal 1973 al 1976.

4. In tal caso l'iscritto deve versare alla Cassa un conguaglio contributivo pari alla differenza, per ciascun anno, fra il 10 per cento del reddito dichiarato ed il contributo soggettivo versato.

5. Il conguaglio va rivalutato, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, dall'anno di competenza del contributo versato all'anno precedente a quello di pagamento.

6. Il versamento deve essere interamente effettuato, a pena di decadenza dal diritto, entro un anno dalla data di presentazione della domanda, redatta nell'apposito modulo predisposto dalla Cassa e consegnata o inviata alla Cassa a mezzo raccomandata [\(33\)](#).

[\(33\)](#) Così sostituito dall'*art. 1, L. 4 agosto 1990, n. 236*.

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

26. Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie.

Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore.

Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia deceduto prima della stessa data.

Sono concesse secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni intervenute.

A decorrere dalla data di cui al primo comma, nei confronti di coloro che si sono avvalsi della riduzione del contributo secondo l'[articolo 27 della legge 4 febbraio 1967, n. 37](#), la pensione viene liquidata in base alla presente normativa, ma con la riduzione prevista dal secondo comma dell'articolo 16 della citata legge.

Fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di cui al primo comma, le pensioni minime previste dal quinto comma dell'articolo 2 sono calcolate in base a sei volte il contributo minimo per gli iscritti alla Cassa, vigente nel mese indicato dal primo comma medesimo.

27. Decorrenza del nuovo regime contributivo e delle iscrizioni.

Le norme di cui agli articoli 10 e 22 decorrono dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data resta in vigore la corrispondente normativa previgente.

A decorrere dalla data di cui al precedente comma cessa l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'articolo 16, terzo comma, e all'articolo 19, nonché della riduzione di cui all'[articolo 27 della legge 4 febbraio 1967, n. 37](#).

28. Decorrenza delle rivalutazioni.

Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.

Le entità dei redditi e dei contributi di cui agli articoli 2, sesto comma, 4, secondo comma, e 10, primo, secondo e sesto comma, sono riferite all'anno 1982.

La prima rivalutazione ai sensi dell'articolo 16, primo e terzo comma, si applica, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, in base alla variazione percentuale calcolata tra il numero indice medio ISTAT dell'anno 1981 e quello dell'anno 1980. Fino a tale data la perequazione delle pensioni è operata in base alla previgente normativa in materia.

29. Comitato dei delegati - Elettorato - Ripartizione territoriale.

... [\(34\)](#).

... [\(35\)](#).

... [\(36\)](#).

[\(34\)](#) Il comma che si omette sostituisce il secondo comma dell'*art. 5, L. 4 febbraio 1967, n. 37*.

[\(35\)](#) Il comma che si omette sostituisce il sesto comma dell'*art. 5, L. 4 febbraio 1967, n. 37*.

[\(36\)](#) Il comma che si omette sostituisce il nono comma dell'*art. 5, L. 4 febbraio 1967, n. 37*.

30. Investimenti.

... [\(37\)](#).

[\(37\)](#) Sostituisce il n. 4 del primo comma dell'*art. 31, L. 4 febbraio 1967, n. 37*.

31. Iscritti in più albi professionali.

L'iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, può optare per una delle casse di previdenza delle professioni nel cui albo è iscritto.

Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nella cui cassa il geometra permane iscritto.

In deroga alle norme di qualsiasi cassa di previdenza relative a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente alla cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla cassa.

32. Disposizioni finali.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili.

33. Entrata in vigore della legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
